



## Regolamento sulla valutazione degli alunni

*Approvato dal Consiglio di Istituto nelle sedute del 12/02/2015 con delibera n. 04/15 e del 6 giugno 2017 con delibera 13/17*

### Premesso che:

- la valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche;
- essa ha per oggetto il *processo di apprendimento*, il *comportamento* e il *rendimento scolastico complessivo* degli alunni e concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze dell'alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo;
- le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal Piano dell'Offerta Formativa;
- l'alunno ha il *dovere* di sottoporsi a prove di verifica e di svolgerle al meglio delle proprie capacità; ha il *diritto* a ricevere valutazioni trasparenti e tempestive;
- al Dirigente scolastico non spettano compiti diretti di valutazione degli alunni, ma obblighi di amministrazione e di controllo, per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative e di indirizzo atte a concretizzare quanto previsto dalla normativa in materia di valutazione degli alunni

### Visti:

il D.P.R. 122/2009 (*Regolamento recante il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni*);

il D.M. MIUR 5669/2011 (*Linee Guida disturbi specifici di apprendimento*), art. 6;

la Circolare MIUR 89/2012 (*Valutazione periodica degli apprendimenti nelle classi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado*);

la Carta dei Servizi, pubblicata sul sito istituzionale (*Amministrazione Trasparente*);

l'atto di indirizzo sulla valutazione scolastica trasmesso in data 20 settembre 2014 e divenuto definitivo in data 5 ottobre 2014, fino all'approvazione da parte del Consiglio di Istituto del Regolamento sulla valutazione degli alunni.

### SI TRASMETTE

Il Regolamento sulla valutazione degli alunni, che integra e novella l'atto di indirizzo del 20/09/2014. È ammesso reclamo, ai sensi dell'art. 14, c. 7, del D.P.R. 275/1999, entro e non oltre 7 giorni dalla data di trasmissione, scaduti i quali il Regolamento sarà presentato al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

### Art. 1 – Quadro normativo

1. L'insegnante, nell'esercizio della propria attività valutativa degli alunni, è tenuto a conoscere ed applicare le disposizioni di legge e normative in vigore, in particolare il Decreto del Presidente della Repubblica 122/2009 (*Regolamento recante il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni*), il Decreto Ministeriale MIUR 5669/2011 (*Linee Guida disturbi specifici di apprendimento*), art. 6, e la Circolare MIUR 89/2012 (*Valutazione periodica degli apprendimenti nelle classi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado*).
2. La valutazione costituisce un procedimento amministrativo che si conclude con l'assegnazione di un voto. Come tale, essa è soggetta a quanto previsto dalla L. 241/1990, Capo V (*Legge sul procedimento amministrativo. Accesso ai documenti amministrativi*).
3. Il presente Regolamento applica nel dettaglio quanto previsto dalla normativa di riferimento, a cui rimanda per tutti i casi non esplicitamente contemplati.



#### **Art. 2 – Criteri di verifica e di valutazione**

1. Il Collegio dei Docenti stabilisce, all'inizio dell'anno scolastico, i criteri di verifica e di valutazione, ivi compreso il numero minimo di prove di verifica necessario per raggiungere la valutazione finale. Tali criteri, fatti propri da ogni Consiglio di Classe, vincolano tutti i docenti.
2. Sulla base dei criteri di cui al punto precedente, all'inizio dell'anno i docenti, riuniti per Gruppi di Materia, adottano misure per rendere comparabili le procedure di valutazione disciplinare nelle classi parallele e definiscono per ciascuna disciplina una griglia di valutazione delle prove scritte, che associ a ciascun voto da 1 a 10 una breve descrizione.
3. Sempre all'inizio dell'anno, le griglie di valutazione delle prove scritte vengono rese note e spiegate a tutti gli studenti delle diverse classi.
4. Il riferimento alla griglia di valutazione costituisce una motivazione di massima per il voto assegnato alle prove scritte. Il docente è tenuto a personalizzare tale motivazione, in forma scritta con un breve giudizio motivato, ovvero orale, all'atto della consegna della prova in classe, esplicitando perché la prova abbia ottenuto quella valutazione in riferimento ai criteri stabiliti. Il giudizio non può in ogni caso contenere annotazioni concernenti la persona dell'alunno, ma unicamente annotazioni sulla prova valutata.
5. Nel caso di prove orali, o comunque di prove non scritte per le quali non sia stata elaborata e concordata una griglia di valutazione, il docente è tenuto ad esprimere apertamente e tempestivamente il proprio giudizio, secondo parametri che devono essere preventivamente resi noti a tutta la classe.
6. Le prove scritte assegnate ad alunni con disturbi specifici di apprendimento, e che contemplino misure compensative e/o dispensative, dovranno riportare, a cura del docente somministratore, la formula "Prova assegnata in coerenza con il Piano Didattico Personalizzato dell'alunno".

#### **Art. 3 – Tipologie di verifica**

1. Il Collegio dei Docenti delibera, all'inizio dell'anno scolastico, se formulare negli scrutini intermedi la valutazione dei risultati raggiunti, in ciascuna disciplina, mediante un voto unico, come nello scrutinio finale.
2. Resta principio ineludibile che il voto, in quanto espressione di sintesi valutativa, deve fondarsi su *una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie*, coerenti con le strategie metodologiche – didattiche adottate dai docenti.
3. Il Collegio dei Docenti, direttamente o nella sua articolazione dipartimentale, individua preventivamente le tipologie di verifica ammissibili, nel rispetto del principio di pluralità delle tipologie stabilito dal precedente comma b).

#### **Art. 4 – Forme e modalità di verifica e di valutazione**

1. Sulla base di quanto indicato in Premessa e previsto agli articoli precedenti, ciascun docente adotta modalità e forme di verifica adeguate e funzionali all'accertamento degli obiettivi e dei risultati di apprendimento, declinati in competenze, conoscenze e abilità.
2. La valutazione di *tutte* le prove di verifica, qualunque sia la tipologia, avviene con l'assegnazione di un voto secondo una scala da 1 a 10. In nessun caso possono essere previste scale di valutazione diverse. I docenti sono tenuti ad utilizzare l'intera scala dei voti prevista, anche in considerazione dell'incidenza che i voti assegnati alle singole prove hanno sul credito scolastico e sull'attribuzione di facilitazioni per il diritto allo studio (borse di studio, riduzioni dei contributi, ecc.).
3. Il voto assegnato ad una prova e riportato sul registro elettronico costituisce un atto amministrativo. Esso può essere corretto solo se la correzione è autenticata da chi la apporta e riportando agli atti sia la prima stesura sia la seconda.
4. Non possono essere assegnate prove scritte prima della consegna delle prove precedenti, debitamente valutate.



5. In una prova scritta, la "brutta copia" va intesa come parte integrante del documento didattico, ed è dunque anch'essa soggetta a valutazione.
6. Le esercitazioni a casa sono documenti didattici soggetti a valutazione.
7. La presentazione da parte di un alunno di una prova scritta copiata da un compagno o da fonte esterna costituisce una violazione dei propri doveri. La contestazione dovrà avvenire con elementi certi, documentali e provati. In tal caso, la prova è annullata e l'alunno viene sanzionato dal punto di vista disciplinare.
8. In caso di reiterate assenze dell'alunno durante le verifiche, se non dovute ad accertate cause di forza maggiore, il docente può sottoporre l'alunno a prove suppletive, *anche senza preavviso*, purché la classe sia stata avvertita, all'inizio dell'anno, che si intenderà utilizzare questa procedura.
9. La valutazione intermedia e finale, deve rispondere a criteri di coerenza, motivazione, trasparenza e documentabilità rispetto a tutti gli elementi di giudizio che, acquisiti attraverso il maggior numero possibile di verifiche di differenti tipologie, hanno condotto alla sua formulazione.
10. Gli elementi di giudizio che concorrono alla formulazione delle valutazioni intermedie e finali sono la media dei voti ottenuti nelle verifiche e la loro sequenza temporale, l'impegno, la partecipazione, il desiderio di migliorare nell'apprendimento e nei risultati, l'interesse, la presenza assidua alle lezioni, la partecipazione alle iniziative di recupero, l'effettiva dimostrazione di studio domestico.
11. Le assenze non incidono sulle valutazioni intermedie e finali. Ma se a causa delle assenze, specie se poco motivate e documentate, l'alunno non ha fruito dell'ordinato corso degli studi, il Consiglio di Classe può valutare le assenze concausa delle negatività.
12. La condotta non incide sulle valutazioni intermedie e finali delle singole discipline. Ma se il comportamento scorretto ha inciso negativamente sull'apprendimento e sugli esiti, il Consiglio di Classe può valutare la condotta concausa delle negatività.
13. Negli scrutini intermedi e finali, il Consiglio di Classe può deliberare che vi sono insufficienti elementi di giudizio per un alunno in una disciplina, assegnando un giudizio di non classificabilità (N. C.) se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
  - i. Le assenze dell'alunno non hanno consentito un numero di valutazioni rispondente al principio di congruità;
  - ii. Sono mancate, non per volontà del docente, le condizioni temporali e logistiche per procedere allo svolgimento delle prove;
  - iii. Il docente è stato assente o è stato nominato tardivamente e non si è potuto nominare un supplente.

#### **Art. 5 – Debiti formativi e corsi di recupero**

1. Si considera debito formativo una consolidata carenza, accertata negli scrutini intermedi o finali, nelle conoscenze, nelle competenze e nelle abilità; la carenza è tale da pregiudicare il regolare apprendimento degli argomenti successivi del programma in svolgimento.
2. Il debito si considera saldato quando l'alunno dimostra, attraverso verifiche normali o specifiche, di aver assimilato gli argomenti prima non posseduti e di poter proseguire nell'apprendimento degli argomenti successivi.
3. All'inizio dell'anno scolastico, il Collegio dei Docenti stabilisce le modalità generali per l'organizzazione di corsi di recupero, rivolti agli alunni con debito formativo.
4. In assenza di corsi di recupero, i docenti hanno l'obbligo di mettere in atto, anche durante l'attività didattica curricolare, sistemi di recupero delle debiti formativi, verificandone al termine l'efficacia.
5. Del superamento o meno del debito formativo riscontrato nello scrutinio intermedio si tiene conto nello scrutinio finale, secondo modalità deliberate dal Collegio dei Docenti.

#### **Art 6 – Non ammissione alla classe successiva**

Nome file :16. Regolamento Valutazione	Pagina 3 di 4	Rev.: del 08/06/2017 09:45
--	---------------	----------------------------



1. Un alunno è dichiarato non ammesso alla classe successiva quando presenta gravi e diffuse lacune, accertate come insufficienze non colmate e non colmabili, allo stato del percorso didattico, tali da non consentirgli una proficua prosecuzione degli studi.
2. Le deliberazioni di non ammissione alla classe successiva vengono verbalizzate dall'organo collegiale che le assume (Consiglio di Classe), in maniera da far emergere con chiarezza come esse scaturiscano da un sensato processo logico, in cui si sono espresse tutte le conseguenze che hanno determinato tale decisione.
3. In caso di non ammissione alla classe successiva di alunni disabili o DSA, il Consiglio di Classe motiva a verbale la deliberazione dando conoscenza di tutti i passaggi esperiti lungo il percorso scolastico annuale e attestando la presenza di una programmazione disciplinare ad hoc (PEI, PDP), tesa a facilitare il successo scolastico dell'alunno.

#### **Art 7 – Situazioni di criticità**

1. Alla luce delle indicazioni contenute nel RAV e nel Piano di Miglioramento, ripetuti risultati scolastici insufficienti per più di metà classe sono indice di una situazione che non può essere ignorata.
2. In questo caso ciascun insegnante metterà in campo tutte le misure che riterrà necessarie per prevenire valutazioni finali negative, soprattutto quando queste sono concentrate in una singola disciplina.
3. Le misure devono essere attuate quanto prima, al fine di evitare che una nuova verifica venga proposta agli studenti prima che si sia potuto mettere in campo un qualsiasi intervento migliorativo o di supporto o di recupero.
4. La dirigenza, nelle modalità che riterrà più opportune, potrà chiedere informazioni riguardo le azioni e le misure che ciascun insegnante intende mettere in atto e gli esiti delle stesse, al fine di assicurare *"l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni"* (D. Lgs 165/2001, art 25).